



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 13

del Consiglio comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: approvazione verbale della seduta del 09/03/2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **quindici** del mese di **giugno**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Cecco Christian - Consigliere Comunale
4. Cecco Denis - Consigliere Comunale
5. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale
6. Corona Andrea - Consigliere Comunale
7. Corona Clelia - Consigliere Comunale
8. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
9. Loss Renato - Consigliere Comunale
10. Loss Walter - Consigliere Comunale
11. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale
12. Rattin Giulia - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 09/03/2020, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B e s.m.;

VISTO il codice degli enti locali C.E.L. della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

CON voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0 perché assente, su numero 9 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 09/03/2020;

2. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **16/06/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **26/06/2020**.

Canal San Bovo, lì 16/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **26 giugno 2020** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **15.06.2020** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione verbale della seduta del 09/03/2020.

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 15/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale del Consiglio Comunale di data 09/03/2020

Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno lunedì 9 marzo 2020 è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione; Sono presenti i seguenti :

CONSIGLIERI:

1. RATTIN ALBERT	[PRESENTE] PRESIDENTE
2. FRUET MARIAPIERA	[PRESENTE]
3. ZURLO NICOLA	[PRESENTE]
4. ANDREA CORONA	[PRESENTE]
5. PEROTTO GASPARE	[PRESENTE]
6. ZORTEA ALBERTO	[PRESENTE]
7. LOSS RENATO	[PRESENTE]
8. STEFANI GIUSEPPE	[PRESENTE]
9. ANGERER ENNIO	[PRESENTE]
10. RATTIN GIULIA	[PRESENTE] entra ad ore 18,10
11. CORONA CLELIA	[PRESENTE]
12. CECCO CHRISTIAN	[PRESENTE] entra ore 18.05

Assenti giustificati; LOSS WALTER, CEMIN MARIUCCIA E CECCO DENIS.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Il Sindaco comunica che la seduta si svolge con la distanza minima di un metro tra i consiglieri per l'emergenza Covid-19.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 11 consiglieri; il Signor Rattin Albert in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ad ore 18.00 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.

Con votazione favorevole all'unanimità, astenuti gli interessati, vengono nominati scrutatori i cons. Corona Clelia e Zurlo Nicola.

ODG PUNTO 1)

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/03/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 30/12/2019, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B e s.m.;

VISTO il codice degli enti locali C.E.L. della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

CON voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 1 Corona Clelia perché assente, su numero 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 30/12/2019;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

DELIBERA N. 1/2020

ENTRANO AD ORE 18,05 CECCO CHRISTIAN E AD ORE 18,10 RATTIN GIULIA.
PRESENTI IN 12 CONSIGLIERI.

ODG PUNTO 2)

RECESSO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.P. N. 13/2019 DALLA CONVENZIONE DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI TRA I COMUNI DI CANAL SAN BOVO, IMER, MEZZANO E SAGRON MIS.

Il Sindaco premette che con riferimento all'obbligo di gestione associata di cui all'art. 9 bis della Lp 3/2006 il Consiglio comunale di Canal San Bovo con delibera n. 20 dd. 30/06/2016, e con le

motivazioni indicate nel provvedimento stesso, aveva deciso di non approvare il progetto per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Imer e Sagron Mis;

Uguale provvedimento di non approvazione della gestione associata è stato assunto anche dal Consiglio comunale del Comune di Imer con delibera n. 21 dd. 27/06/2016;

A seguito di tale pronuncia del Consiglio la Provincia Autonoma di Trento ha incaricato il Commissario ad acta di provvedere in merito;

Il Commissario ad acta ha provveduto con atto n.1 di data 11.04.2017 e n. 2 dd. 25/05/2017, deliberando:

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Progetto per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Sagron Mis e relative tabelle (allegato nr. 1 al presente atto);
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione per l'organizzazione del servizio associato di Segreteria costituita da numero 16 articoli e relativa tabella (allegato nr. 2 al presente atto);
3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione per la gestione associata dei servizi anagrafe-elettorale-leva-statistica e stato civile, costituita da numero 15 articoli e relativa tabella (allegato nr. 3 al presente atto);

- il Consiglio comunale di Canal san Bovo ha deliberato successivamente con delibera n.17 dd. 25/05/2017 di .

1) Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, del Progetto per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Sagron Mis e relative tabelle (allegato nr. 1 al presente atto) approvato dal Commissario ad acta con delibera n. 1 dd. 11.04.2017 e 2 di data 19/05/2017;

2) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Sagron Mis per l'organizzazione del servizio associato "Finanziario-entrate-personale e commercio" costituita da numero 15 articoli e relativa tabella (allegato nr. 2 al presente atto).

3) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Sagron Mis per la gestione associata del servizio associato "Tecnico-urbanistico", costituita da numero 15 articoli e relativa tabella (allegato nr. 3 al presente atto).

4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle Convenzioni predette.

Verificato che, in data 30/05/2017 i Sindaci dei predetti Comuni hanno sottoscritto le convenzioni per l'organizzazione dei vari servizi in gestione associata;

Vista inoltre la delibera di consiglio comunale n. 7/2019 con cui si è deciso :

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche alle convenzioni di gestione associata dei servizi segreteria, anagrafe-leva-elettorale-stato civile; finanziario-entrate-personale-commercio e del servizio tecnico-urbanistico, sottoscritte in data 30/05/2017 dai Sindaci dei Comuni dell'ambito denominato "Primiero 2.1", come riportate in colore rosso nei testi allegati al presente provvedimento sub lett. A) quali parti integranti e sostanziali del medesimo, comprensivi dei relativi prospetti di riparto finanziario.

2. Di approvare, pertanto, i nuovi testi delle convenzioni per la gestione associata del servizio segreteria, del servizio anagrafe-leva-elettorale-stato civile, del servizio finanziario-entrate-personale-commercio e del servizio tecnico-urbanistico, nei testi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensivi dei relativi prospetti di riparto finanziario e modificati a seguito del collocamento a riposo del Segretario generale dott. Giovanni Nicolao.
3. Di precisare che i testi allegati diventeranno efficaci una volta sottoscritti dai Sindaci dei Comuni dell'ambito di gestione associata denominato "Primiero 2.1" e sostituiranno in ogni loro parte le convenzione dagli stessi sottoscritte in data 30/5/2017.
4. Di precisare altresì che, a seguito dell'approvazione delle nuove convenzioni, deve intendersi contestualmente adeguato ai nuovi contenuti e modelli organizzativi riportati nelle medesime, anche il progetto generale di gestione associata dei servizi d'ambito, approvato dai singoli Consigli comunali dei Comuni di Imer, Mezzano, Canal San Bovo e Sagron Mis.
5. Di autorizzare il Sindaco alla stipula delle quattro convenzioni nei testi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

Verificato che, in data 24/05/2019 i Sindaci dei predetti Comuni hanno sottoscritto le nuove convenzioni per l'organizzazione dei vari servizi in gestione associata;

Vista ora la Lp n.13/2019 ed in particolare art 6 come di seguito riportato:

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alla soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali

1.La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, gli articoli 9 bis, 9 ter e la tabella B della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

2.Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: ", fatto salvo l'obbligo di gestione associata previsto dall'articolo 9 bis," sono soppresse.

3.A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1 le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 continuano a operare, ferma restando la possibilità di modificarle o di recederne, secondo quanto previsto dal comma4, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni.

4.Per assicurare a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie la possibilità di adeguare la propria organizzazione alle eventuali modifiche introdotte a seguito delle abrogazioni previste dal comma 1, lo scioglimento della convenzione, il recesso di uno o più aderenti alla convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata producono effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la volontà del comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale.

5.Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, resta ferma la possibilità di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale.6.Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Rilevato che :

Il Comune di Canal San Bovo risulta incluso in un ambito di gestione associata obbligatoria denominata "Primiero 2.1" con i Comuni di Mezzano ed Imer e Sagron Mis.

Il nostro Comune presenta, però, delle particolarità geografiche che non possono essere trascurate.

Primo tra tutte, il confine fisico che separa il Comune di Canal San Bovo (e quindi la Valle del Vanoi nella sua interezza, che è laterale alla Valle del Cismon) dai confinanti Comuni di Mezzano ed Imer (i quali, invece, hanno una oggettiva e netta contiguità geografica. Il confine tra i due abitati, ormai, risulta difficile da individuare). Il Comune di Sagron Mis è infine facente parte di altra realtà fisica e territoriale gravitante sul Primiero.

Il territorio del nostro Comune è, per superficie, uno dei più vasti di tutta la Provincia. Si estende, per oltre 125 kmq, tra Fiemme, Tesino e Valle del Cismon. Da questa estensione deriva una innegabile complessità di gestione del territorio, rimarcata dalla presenza di numerosi insediamenti abitativi sparsi, per una popolazione di circa 1600 abitanti (che viene triplicata durante il periodo estivo, grazie alle presenze turistiche).

Il Vanoi può certamente essere definito, perciò, una Comunità nella Comunità.

Oltre al capoluogo Canal San Bovo, infatti, che è sede municipale e dei servizi primari, il territorio conta più di sette frazioni distanti molti chilometri l'una dall'altra (in media oltre 10 chilometri) e nettamente distanti anche dal centro municipale.

Questo si traduce in una oggettiva complessità di servizio (la viabilità comunale, compresa quella forestale e quella provinciale da sola è superiore all'intero territorio della comunità di Valle, l'acquedotto è uno dei più estesi ecc...), di gestione e custodia del territorio sia urbanizzato, sia boschivo. Preme sottolineare, quindi, che, la gestione associata con i comuni di Imer, Mezzano e Sagron Mis non è efficace nel fornire servizi sul Comune di Canal San Bovo.

Ritenuto, pertanto, di procedere al recesso unilaterale, ai sensi della LP 13/2019 art. 6, dalle convenzioni di data 24/05/2019 relativa alla gestione associata dei servizi "Primiero 2.1", (segreteria, tecnico, anagrafe e ragioneria), tra i comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis, in quanto non rispondente ad un'ottimale gestione amministrativa del Comune ed inoltre perché la stessa comporta un costo aggiuntivo pari a circa € 20.000,00= annui senza alcun beneficio in termini di migliore efficienza e funzionalità amministrativa anzi con un aggravio certo di costi a carico del Comune di Canal San Bovo;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

viste le convenzioni sottoscritte dai Sindaci dei Comuni dell'ambito di gestione associata "Primiero 2.1" sottoscritte da ultimo in data 24/05/2019;

vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino* ed in particolare l'articolo 9 bis rubricato *Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni come modificato dalla LP 13/2019 in particolare all'art. 6;*

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 ad oggetto "Applicazione dell'articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa";

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in particolare l'articolo 59 rubricato *Convenzioni* del capo VIII di disciplina delle Forme collaborative intercomunali;

visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/20018 nr. 2;

accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;

visto lo Statuto comunale;

acquisito il parere favorevole, di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale, acquisito ai sensi dell'art. 185 Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/20018 nr. 2;

acquisito, altresì, il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/20018 nr. 2;

Con voti nr.12 favorevoli, nr.12 astenuti, nr. 0 contrari, espressi per alzata di mano da numero 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.P. 13/2019 e per le motivazioni esposte in premessa, il recesso dalle convenzioni di gestione associata dei servizi segreteria, anagrafe-leva-elettorale-stato civile; finanziario-entrate-personale-commercio e del servizio tecnico-urbanistico, sottoscritte in data 24/05/2019 dai Sindaci dei Comuni dell'ambito denominato "Primiero 2.1" tra i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Imer e Sagron Mis;
2. si stabilire che il recesso dalla convenzione di cui al punto 1) ha effetto decorsi sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione del Consiglio comunale;
3. di dare mandato al Sindaco di provvedere a trasmettere la presente deliberazione ai comuni di Mezzano, Imer e Sagron Mis, alla Provincia autonoma di Trento al Consorzio dei Comuni;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli n. 12 astenuti 0 contrari 0 su numero 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, vista la necessità di avviare con celerità la procedura di recesso in attuazione del presente atto;
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Delibera n. 2/2020

ODG PUNTO 3)

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO ALLA
NORMATIVA PROVINCIALE L.P. 15/15 ED AL REGOLAMENTO EDILIZIO-
URBANISTICO PROVINCIALE.**

Il Sindaco con la collaborazione del Tecnico Del Vasto relaziona sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge urbanistica provinciale n. 15/2015 s.m.i. ed il vigente Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, in particolare l'articolo 104 (disposizioni transitorie e di prima applicazione), comma 2 che dispone che *“Entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo”*;

PRESO ATTO quindi che con l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica provinciale approvata con L.P. 15/2015 e con l'entrata in vigore del nuovo regolamento urbanistico provinciale approvato con D.P.P. 8-61/Leg, i Comuni sono obbligati ad effettuare gli aggiornamenti ed adeguamenti del proprio strumento urbanistico;

PRESO ATTO che il Consorzio dei Comuni Trentini con nota del 18.03.2019, prot. n. 3506, ha trasmesso a tutti i comuni trentini uno schema tipo di Regolamento Edilizio Comunale redatto secondo le indicazioni recate dall'art. 75 della L.P. 15/2015 s.m.i. e dall'art. 22 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale a seguito di approfondimenti svolti dalla Commissione Urbanistica e governo del territorio del Consorzio che ha raccolto le esperienze maturate nel passato e le tecniche sopravvenute nel tempo, il cui testo dovrà essere valutato ed eventualmente integrato secondo le scelte dell'Amministrazione comunale sulla base delle caratteristiche territoriali e delle esperienze maturate in passato;

VERIFICATA quindi la necessità di provvedere urgentemente all'adeguamento sia del Piano Regolatore Generale che del Regolamento Edilizio Comunale al fine di avere una strumentazione urbanistica aggiornata alle disposizioni provinciali intervenute;

PREMESSO che il Comune ha affidato con deliberazione giuntale n. 219/2017 di data 05.12.2017, all'arch. Vittorio Cerqueni l'incarico per aggiornamento del P.R.G. e del regolamento edilizio alle disposizioni del D.P.P. n.8-61/Leg e della L.P. 15/2015;

VISTO il nuovo Regolamento Edilizio Comunale predisposto dall'arch. Vittorio Cerqueni sulla base del Regolamento tipo elaborato dal Consorzio dei Comuni Trentini tramite la propria Commissione Urbanistica e governo del territorio, al quale si rimanda per ogni dettaglio tecnico;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Urbanistica comunale in data 20.02.2020;

ESAMINATO il nuovo Regolamento Edilizio Comunale elaborato sulla base del Regolamento Edilizio tipo proposto dal Consorzio dei Comuni;

ATTESO CHE l'adozione del presente atto rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile;

VISTA la L.P. 04 agosto 2015, n. 15 e ss. mm.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n.0 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il “Regolamento Edilizio Comunale” allegato al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, specificando che lo stesso, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sostituirà il preesistente Regolamento edilizio comunale.

2. Di specificare che l'entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale approvato con il presente provvedimento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia Comunale in carica, la quale continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato come specificato all'art. 73 del Regolamento.
3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

delibera n. 3/2020

ODG PUNTO 4)

L.P. 4 AGOSTO 2015, art. 39 comma 2 lettera e) - adozione della variante al Piano Regolatore Generale con adeguamento delle Norme di Attuazione alla Legge ed al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Adozione preliminare..

Il Sindaco con la collaborazione del Tecnico Del Vasto relaziona sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 120 della L.P. n 15 del 4 agosto 2015 dispone "*l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge*";

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 219 del 05/12/2017 la Giunta comunale ha affidato all'arch. Vittorio Cerqueni con studio in via Roma 7/A a Tonadico, l'incarico di predisporre l'aggiornamento del P.R.G. e del regolamento edilizio alle disposizioni del D.P.P. n.8-61/Leg e della L.P. 15/2015.

- il tecnico incaricato ha depositato la documentazione riguardante l'adeguamento delle Norme di Attuazione dei quattro PRG alla Legge provinciale del 4 agosto 2015 n. 15 e relativo Regolamento attuativo, D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg, e precisamente:

- Relazione illustrativa;
- Raffronti alle Norme di Attuazione;
- Norme di Attuazione;
- Schemi allegati Norme di Attuazione;
- 1 CD;

CONSIDERATO CHE l'art. 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) prevede che: *"1. Le varianti al PRG sono adottate con procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2"*;

CHE la specifica tipologia di varianti al P.R.G. è prevista dal citato comma 2, art. 39 L.P. 4 agosto 2015, n. 15, precisamente alla lettera e);

VISTO il comma 3 dell'art. 39 della L.P. n. 15/2015, il quale stabilisce che per le varianti indicate al comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 37, comma 1;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 104, comma 3 del Regolamento Urbanistico provinciale secondo cui le definizioni e i metodi di misurazione ivi elencati non si applicano immediatamente, ma solo a seguito dell'entrata in vigore della Variante al P.R.G., ma che fa salva, altresì, l'applicabilità del regime di salvaguardia previsto dall'art. 47, comma 1 della Legge provinciale 15/2015;

RITENUTO di esplicitare le motivazioni, richieste dall'art. 47, comma 2 della Legge provinciale 15/2015, per escludere in ogni caso la salvaguardia da tutte le nuove previsioni introdotte con la presente Variante, in considerazione della completa rivisitazione delle Norme che l'applicazione delle nuove definizioni e metodi di misurazione previsti dal Regolamento urbanistico provinciale hanno comportato sull'intero sistema normativo urbanistico comunale;

CONSIDERATO a tal fine che:

- le modifiche ai parametri urbanistico edilizi, introdotte con la presente Variante, introducono un sistema di calcolo e di impostazione degli indici e delle definizioni urbanistiche completamente differente dal regime urbanistico del territorio comunale derivante dal vigente Piano Regolatore Generale, tali da comportare delle ricadute particolarmente significative in termini di duplicazione della produzione progettuale e della conseguente istruttoria tecnica comunale, in considerazione della necessità di dimostrare la conformità del progetto con due sistemi normativi e di calcolo delle misure di riferimento;

- tenuto conto, che l'art. 47, comma 1 della Legge provinciale 15/2015 prescrive l'obbligo di sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e sulle SCIA "in contrasto con le nuove previsioni adottate";

- stante la sostanziale differente impostazione delle modalità di definizione e di calcolo delle grandezze urbanistiche tra il Piano Regolatore vigente ed il Piano Regolatore in adozione, ne consegue che il confronto normativo per accertare "il non contrasto" in termini di norma più restrittiva, dei progetti presentati con la norma in adozione, condizione necessaria per poter dare seguito alle istruttorie delle pratiche edilizie, rischierebbe di rivelarsi non solo difficile ma addirittura impossibile per la non confrontabilità dei parametri urbanistici;

ATTESO, quindi, che l'applicazione della salvaguardia, stanti i profili di criticità sopra evidenziati, potrebbe rendere di fatto improcedibili la maggioranza delle pratiche edilizie, costringendo conseguentemente ad un blocco dell'attività di rilascio dei titoli abilitativi;

DATO ATTO che l'esclusione della salvaguardia comporta altresì la non applicabilità del disposto dell'art. 47, comma 4 della Legge provinciale n. 15/2015 che impone di sospendere i lavori per i titoli già rilasciati alla data della prima adozione della Variante al P.R.G., cosicché l'attività edilizia può proseguire senza soluzione di continuità durante l'iter di Variante;

RITENUTO per tali considerazioni di escludere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia alle norme modificate con la presente Variante, con la conseguenza che il nuovo assetto normativo troverà applicazione solo a seguito dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche;

VISTA la relazione dell'arch. Vittorio Cerqueni riguardante la non assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;

DATO ATTO che non è stato approvato il piano territoriale della Comunità;

VISTO il tipo di variante che comporta solo l'adeguamento alle norme provinciali si da atto che la presente variante non comporta modifiche degli usi civici;

APERTA la discussione per la quale si fa rimando al verbale di seduta;

VISTA la L.P. 04 agosto 2015, n. 15 e ss. mm.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile, verificato che non ci sono riflessi di ordine contabile e finanziario;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

CON voti favorevoli n. 12 contrari n. 0 e astenuti n.0, espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di adottare in via preliminare, ai sensi dell'art. 39, comma 2 lettera e) "le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento, e dal comma 3, della L.P. 04 agosto 2015, n. 15, la variante del P.R.G. comunale, così come redatta dall'arch. Vittorio Cerqueni, con studio in Via Roma 7/A a Tonadico nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, e costituita dalla documentazione acquisita in atti così come specificata in premessa, che pur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di disporre l'avvio della procedura di adozione e successiva approvazione della presente variante del Piano Regolatore Generale comunale, secondo quanto prescritto dagli artt. 37 e 39 della L.P. n. 15/2015 in materia urbanistica , predisponendo il deposito della variante presso gli uffici comunali per quindici giorni per consentire la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse, pubblicando la relativa documentazione sul sito internet comunale, dandone notizia su un quotidiano locale e all'albo pretorio, con contestuale trasmissione degli elaborati al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.
3. Di dare atto che la variante non comporta modifiche riguardanti l'uso civico.
4. Di escludere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia a seguito dell'adozione della presente Variante, con la conseguente applicabilità delle sole previsioni del P.R.G. oggi vigente, sino alla data di entrata in vigore della presente Variante di Adeguamento normativo.
5. Di dichiarare questo atto esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n° 2.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

Delibera n. 4/2020

ODG PUNTO 5)

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL D.U.P.

Il Sindaco relaziona sul punto per la parte investimenti e la resp. Servizio finanziario Castella< relaziona per la parte corrente.

Il Sindaco premette:

che il Bilancio di previsione 2020/2022, il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e la nota integrativa sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 30/12/2019;

che occorre provvedere ad apportare Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e al D.U.P. per quanto riguarda l' esercizio finanziari anno 2020 al fine di adeguare le disponibilità di Bilancio a fatti ed esigenze intervenute nel corso della Gestione come indicati negli allegati " A - B - C - D - E" alla presente delibera;

che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione consiliare n. 20/2019 sopraccitata;

che a seguito delle variazioni in oggetto risulta modificato il programma generale delle opere pubbliche, allegata alla relazione previsionale e programmatica;

che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario, previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) e dell'art. 8, comma uno, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio per gli anni 2020/2022, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Richiamato l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che tratta della variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le variazioni proposte al bilancio di previsione 2020/2022 quali risultano dagli allegati A B C D E alla presente proposta di deliberazione ;

Visto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi da 466 a 469, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sopra richiamata;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 18/02/2020 prot.832/2020 ;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il codice degli enti locali C.E.L. della Regione T.A.A. approvato con L.R. n. 2/2018;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del CEL, sulla proposta di adozione della presente deliberazione della Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione che dà il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli, n.0 astenuti e n.0 contrari espressi per alzata di mano su numero 12 Consiglieri presenti in aula;

d e l i b e r a

- 1.- di approvare, per i motivi espressi in premessa, la variazione (numero uno) in termini di competenza , al bilancio di previsione 2020/2022, quali risulta dall'elenco allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 2.- di modificare il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2020/2022, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 27/12/2018, allegato B;
- 3.- di aggiornare con i nuovi o maggiori interventi, oggetto della presente variazione al bilancio 2020/2022, il programma generale delle opere pubbliche che fa parte del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 come risulta dall'allegato "C";
- 4.- di aggiornare, in conseguenza della variazioni apportate, l'elenco delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento, come risulta dagli allegati "D";
- 5.- di dare atto che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come riferito in premessa, e di approvare pertanto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato "E" che fa parte integrante della presente deliberazione, di cui all'art. 1, commi da 466 a 469, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sopra richiamata ;
6. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
7. di prendere atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (P.E.G. 2020/2022);
- 8.- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile , con separata votazione favorevoli 12, contrari 0 ed astenuti 0 su numero 12 consiglieri presenti e votanti, vista la necessità e l'urgenza di dare attuazione a quanto in essa stabilito in materia di rispetto della tempistica sulle opere pubbliche;
- 9.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali;
 - ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2017, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

delibera n. 5/2020

Esce ad ore 18.35 la cons. Giulia Rattin perché interessata ai successivi punti 6 e 7 dell'ODG ai sensi dell'art. 65 del codice enti locali; presenti n. 11 consiglieri.

ODG PUNTO 6)

**ART. 98 COMMA 2 DELLA L.P. 15/2015 E ART. 48 NORME DI ATTUAZIONE PRG;
DEROGA URBANISTICA PER EDIFICIO RURALE "STALLETTA" SU PP.FF. 6541/6 E
6541/1 LOC. ZORTEA C.C. CANAL SAN BOVO I.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esce dall'aula e non partecipa ne alla discussione ne alla votazione della presente delibera la consigliera Rattin Giulia in quanto interessata ai sensi dell'art. 65 del codice degli enti locali approvato con L.R. n.2/2018.

VISTA la Domanda presentata dalla Ditta "Azienda agricola allevamento el Mazarol di Cozzolino Corrado e Caramore Elisa" con sede in Comune di Canal san Bovo loc. Zortea Mureri n.5/b, in data 30.01.2020 con prot. n.521/2020, con la quale chiede il rilascio del Permesso di costruire in deroga per i lavori di "realizzazione edificio a supporto dell'attività agricola - STALLETTA" su p.f.d. 6541/6 – 6541/1 sita in Comune di Canal San Bovo loc. Zortea;

VISTO l'art. 98 della L.P. n. 15/2015 e s.m., e visto l'Allegato C del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 con i quali si identificano le Opere di Pubblico Interesse ai fini dell'esercizio del Potere di Deroga, in particolare l'Allegato "A"- Lettera B - Punto 6 (Opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima presso la CCIAA);

VISTA la L.P. 15/2015 art. 98 comma 2 (deroga per opere di interesse pubblico individuate dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale);

VISTO il Progetto dei Lavori - prot. n. 521/20 del 30.01.2020 - redatto dal Geom. Grisotto Alessandro di Canal San Bovo;

VISTO che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 20.02.2020 con Verbale n.10 ha espresso parere negativo in quanto in contrasto con i parametri di zona "Area agricola primaria" di cui all'art. 48 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;

VISTA l'autorizzazione paesaggistico-ambientale rilasciata in data 26.02.2020 dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio;

PRECISATO che la richiesta di deroga riguarda l'indice fondiario da edificabilità di cui si chiede l'aumento da 0,01 mc/mq a 0,28 mc/mq e viene presentata per poter costruire un edificio rurale dell'azienda in area agricola disciplinata dal P.U.P.;

VISTI gli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, contenuti nel proprio Programma di Mandato, che prevedono il sostegno anche alle attività agricole insediate sul territorio comunale;

RITENUTO di autorizzare per quanto di competenza la deroga ai sensi l'art. 98 della L.P. n. 15/2015 e s.m., e visto l'Allegato C del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 con i quali si identificano le Opere di Pubblico Interesse ai fini dell'esercizio del Potere di Deroga, in particolare l'Allegato "A"- Lettera B - Punto 6 (Opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima presso la CCIAA) in quanto si prevede la costruzione di un edificio al servizio dell'attività agricola limitrofa (Stalletta) e quindi di interesse per l'economia locale;

PRECISATO che le Opere da assoggettare a procedimento di deroga e relative motivazioni adottate per il ricorso al medesimo art. 98 della L.P. n. 15/2015 e s.m.

risultano essere realizzazione edificio rurale a servizio dell'attività agricola su p.fd. 6541/6 – 6541/1 in CC di Canal San Bovo loc. Zortea ;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO l'art. 98 comma 2 della L.P. 15/2015 che prevede la competenza del Consiglio comunale alla deroga di cui trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale e rilevato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

CON VOTI favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, su numero 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

delibera

1. Di esprimere parere favorevole e di autorizzare, per i motivi esposti in premessa e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 98 della L.P. n. 15/2015 e s.m., il rilascio della Concessione in deroga all'art. 48 delle norme di attuazione del P.R.G. Comunale - area agricola, per la realizzazione di un edificio rurale a servizio dell'annessa attività agricola (stalletta) su pp.ff. 6541/6 – 6541/1 in C.C. di Canal San Bovo loc. Zortea, su richiesta della Ditta "Azienda agricola allevamento el Mazarol di Cozzolino Corrado e Caramore Elisa" con sede in Comune di Canal san Bovo loc. Zortea Mureri n.5/b,, come da Progetto del geom. Grisotto A. ns. prot. n. 521/20 del 30.01.2020;

2. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, vista la necessità del richiedente di procedere all'avvio dei lavori, con separata votazione favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0 su numero 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, vista la necessità e l'urgenza di definire la pratica nei termini di legge;

3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali ;

Delibera n.6/2020

ODG PUNTO 7)

TITOLO: ART. 98 COMMA 2 DELLA L.P. 15/2015 E ART. 48 NORME DI ATTUAZIONE PRG; VARIANTE - DEROGA URBANISTICA PER EDIFICIO RURALE SU PP.FF. 6514/1 E 6515/1 LOC. ZORTEA C.C. CANAL SAN BOVO I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esce dall'aula e non partecipa ne alla discussione ne alla votazione della presente delibera la consigliera Rattin Giulia in quanto interessata ai sensi dell'art. 65 del codice degli enti locali approvato con L.R. n.2/2018.

VISTO il Permesso di costruire n. 48 del 31.05.2016 con cui si autorizzava la costruzione in deroga di edificio rurale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.03.2016 con la quale veniva autorizzata la deroga urbanistica;

VISTA la Domanda presentata dalla Ditta "Azienda agricola allevamento el mazarol di Cozzolino Corrado e Caramore Elisa" con sede in Comune di Canal san Bovo loc. Zortea Mureri n.5/b, in data 30.01.2020 con prot. n.520/2020, con la quale chiede il rilascio del Permesso di costruire in deroga per i lavori di "Variante realizzazione edificio a supporto dell'attività agricola" su p.fd. 6514/1 e 6515/01 sita in Comune di Canal San Bovo loc. Zortea;

VISTO l'art. 98 della L.P. n. 15/2015 e s.m., e visto l'Allegato C del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 con i quali si identificano le Opere di Pubblico Interesse ai fini dell'esercizio del Potere di Deroga, in particolare l'Allegato "A"- Lettera B - Punto 6 (Opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima presso la CCIAA);

VISTA la L.P. 15/2015 art. 98 comma 2 (deroga per opere di interesse pubblico individuate dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale);

VISTO il Progetto dei Lavori - prot. n. 520/20 del 30.01.2020 - redatto dal Geom. Grisotto Alessandro di Canal San Bovo;

VISTO che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 20.02.2020 con Verbale n.9 ha espresso parere negativo in quanto in contrasto con i parametri di zona "Area agricola primaria" di cui all'art. 48 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;

VISTA l'autorizzazione paesaggistico-ambientale rilasciata in data 26.02.2020 dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio;

PRECISATO che la richiesta di deroga riguarda l'indice fondiario da edificabilità di cui si chiede l'aumento da 0,01 mc/mq a 0,21 mc/mq e viene presentata per poter costruire un edificio rurale dell'azienda in area agricola disciplinata dal P.U.P.;

VISTI gli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, contenuti nel proprio Programma di Mandato, che prevedono il sostegno anche alle attività agricole insediate sul territorio comunale;

RITENUTO di autorizzare per quanto di competenza la deroga ai sensi l'art. 98 della L.P. n. 15/2015 e s.m., e visto l'Allegato C del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 con i quali si identificano le Opere di Pubblico Interesse ai fini dell'esercizio del Potere di Deroga, in particolare l'Allegato "A"- Lettera

B - Punto 6 (Opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima presso la CCIAA) in quanto si prevede la costruzione di un edificio di abitazione al servizio dell'attività agricola limitrofa e quindi di interesse per l'economia locale;

PRECISATO che le Opere da assoggettare a procedimento di deroga e relative motivazioni addotte per il ricorso al medesimo art. 98 della L.P. n. 15/2015 e s.m. risultano essere realizzazione dell'abitazione rurale e edificio rurale a servizio dell'attività agricola su p.fd. 6514/1 e 6515/1 in CC di Canal San Bovo loc. Zortea” ;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO l'art. 98 comma 2 della LP 15/2015 che prevede la competenza del Consiglio comunale alla deroga di cui trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole con osservazioni in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale e rilevato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

CON VOTI favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, su numero 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

delibera

4. Di esprimere parere favorevole e di autorizzare, per i motivi esposti in premessa e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 98 della L.P. n. 15/2015 e s.m., il rilascio del Permesso di costruire in deroga all'art. 48 delle norme di attuazione del P.R.G. Comunale - area agricola primaria-, per la realizzazione di una abitazione e edificio rurale a servizio dell'annessa attività agricola su pp.ff. 6514/1 e 6515/01 in C.C. di Canal San Bovo loc. Zortea, su richiesta della Ditta “Azienda agricola allevamento el Mazarol di Cozzoiino Corrado e Caramore Elisa” con sede in Comune di Canal san Bovo loc. Zortea Mureri n.5/b,, come da Progetto del geom. Grisotto A. ns. prot. n. 520/20 del 30.01.2020;

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, con separata votazione favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, su numero 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano vista la necessità di procedere alla definizione della pratica nei termini di legge;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Delibera n.7/2020

Ad ore 18,40 rientra la cons. Rattin Giulia (presenti in 12 consiglieri.)

ODG PUNTO 8)

Aumento organico del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco premette che:

con delibera consiliare n.22 dd. 05/03/1955 è stato istituito nel Comune di Canal San Bovo il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco con un organico di n. 30 posti e con delibere successive i posti in organico sono stati aumentati a n. 35 posti;

In base alla delibera n. 12/1991 del Consiglio di Amministrazione della cassa provinciale Antincendi, il Comune di Canal San Bovo rientra nella II classe in quanto la popolazione residente è superiore ai 1000 abitanti e di conseguenza l'organico massimo dei Vigili del Fuoco Volontari è di 35 componenti;

Vista la richiesta datata 10/10/2019 ns prot. n.5185/2019 dei signori Orsingher Walter, in qualità di Comandante del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo e Tisot Alberto in qualità di Ispettore distrettuale, di aumentare l'organico del Corpo da 35 a 38 componenti;

Rilevato che le motivazioni della richiesta come dalla nota sopra citata:

“ derivano dall'estensione territoriale e dalla peculiare caratteristica di comune sparso che contraddistingue la nostra zona di competenza. Il corèpo si trova inoltre ad operare su vaste aree territoriali site nei comuni limitrofi, in particolare Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza, Castel Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino”.

“Altro motivo per cui risulterebbe necessario l'aumento di organico è la cospicua presenza di personale femminile (il 20 % dell'organico), che in caso di maternità per ovvi motivi è costretto ad assentarsi dal servizio anche per periodi prolungati lasciando scoperto il posto”.

Vista la nota assunta a ns prot. n.5392/20219 con la quale il Servizio antincendi e Protezione civile, Cassa provinciale antiincendi, della Provincia autonoma di Trento, esprime parere favorevole alla richiesta del Corpo vigili del fuoco di ampliamento dell'organico a 38 unità;

Ritenuto pertanto di condividere le richiesta dei Vigili del fuoco e di autorizzare l'aumento dell'organico del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Canal San Bovo da numero 30 a numero 38 posti, come richiesto dal Comandante del Corpo e nel rispetto del numero massimo dei componenti, stabilito dalla delibera n. 12/1991 del Consiglio di Amministrazione della cassa provinciale Antincendi;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione: dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Considerato che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di favorevole attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna valutazione contabile;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto lo statuto comunale;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli n.12, voti contrari n. 0, astenuti n.0 su n.12 consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI AUMENTARE, per le motivazioni in premessa esposte, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione n. 12 dd. 08.02.1991 del Consiglio di Amministrazione della cassa provinciale Antincendi, l'organico del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Canal San Bovo da numero 35 a numero 38 posti;

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

3. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Delibera n.8/2020

ODG PUNTO 9)

**SERVIZIO "NIDO D'INFANZIA" SOVRACOMUNALE DI PRIMIERO. APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n.26, di data 30.11.2009, a seguito di formale provvedimento consiliari di tutti i Comuni del territorio relativi all'istituzione del servizio di asilo nido sovra comunale di Primiero e di trasferimento alla Comunità della titolarità del servizio medesimo, è stata disposta l'acquisizione della titolarità del servizio in argomento e approvato lo schema di convenzione per la conseguente gestione associata;

– con deliberazione immediatamente successiva n.27, di pari data, l'Assemblea della Comunità ha approvato il Regolamento relativo alle modalità di gestione del servizio;

– con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 23, dd. 3.10.2016 è stato approvato il nuovo regolamento di gestione dell'Asilo Nido modificando parzialmente il testo in precedenza adottato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 10 dd. 3.7.2013.

PRESO atto che la Commissione dei Sindaci, istituita dall'art. 8 della convenzione sopracitata, in data 14 febbraio 2020, ha esaminato e licenziato il nuovo regolamento di gestione dell'asilo nido sovra comunale di Primiero, a seguito delle modifiche e integrazioni proposte al testo vigente dal Presidente della Comunità, sentita la struttura tecnico-amministrativa competente della Comunità;

VISTO ed esaminato il nuovo regolamento di gestione dell'asilo nido sovracomunale di Primiero, unitamente al documento "modalità e termini di presentazione delle domande per l'ammissione al servizio nido d'infanzia sovracomunale ed applicazione dei criteri per la formazione della graduatoria", e ritenuti gli stessi condivisibili ed approvabili;

VISTA la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" così come modificata con L.P. n.12, dd. 13 novembre 2014;

VISTO il codice degli enti locali della Regione T.A.A. approvato con LR 2/2018;

ACQUISITI preventivamente sulla proposta di deliberazione, il pareri favorevole di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e contabile della ragioneria comunale;

CON voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 su numero 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto di competenza, il nuovo regolamento di gestione dell'asilo nido sovra comunale di Primiero, allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare altresì le modalità e termini di presentazione delle domande per l'ammissione al servizio nonché i criteri per la formazione delle graduatorie nel testo allegato sub 2) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero;
4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali ;
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del codice ;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'ad. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

Delibera n.9/2020

ODG PUNTO 10

**APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI
URBANI (TARI) PER L'ANNO 2020.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Convenzione di data 23/09/2013 n. 12 rep mediante cui i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Fiera di primiero, Transacqua, Siror, Tonadico e Sagron Mis, disponevano il trasferimento volontario alla comunità di Primiero del ciclo

dei rifiuti funzione propria dei Comuni, da esercitare in forma associata e coordinata a cura della Comunità di Primiero a far data dal primo gennaio 2014;

VISTO l'atto amministrativo del Presidente della Comunità di Primiero n.116 di data 14/12/2017 con il quale si approva, per l'anno 2018 la nuova tariffa sui rifiuti (TARI) disciplinata dall'art. 1 comma 688 della Legge n.147 dd. 27/12/2013 relativa al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Comunità di Primiero, si prende atto del piano finanziario redatto da Azienda ambiente e rilevato che il Consiglio di Comunità con delibera n. 25 /2018 ha approvato il Dup, il bilancio di previsione 2019/2021 e la nota integrativa nella quale a pg 41 è stato stabilito che il regime tariffario TARI non ha subito modifiche pertanto per l'anno 2019 si confermano le tariffe già applicate nel 2018 e vista inoltre la necessità, nelle more dell'applicazione del nuovo regime tariffario secondo le direttive dell'A.r.e.r.a., di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe in vigore nell'anno 2019 ;

VISTO inoltre il punto 14 del deliberato della delibera sopraindicata, dove si da atto che i Comuni potranno deliberare agevolazioni tariffarie in relazione all'art. 14 del regolamento per l'applicazione della Tari approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell'Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di determinare per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni:

1.Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell'Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile.

2.Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.

3.Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap o soggetti a dialisi (che svolgono terapie direttamente a casa propria) produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) relativamente a costo degli svuotamenti fino a un massimo di euro 120 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

4.Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali

i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

VISTO il contratto di servizio unitario stipulato con Azienda Ambiente srl, applicabile a tutti i Comuni della Comunità di Primiero ed approvato con delibera del Consiglio comunale nr.38/2011;

VISTO l'art. 49 comma 3 lettera i) del Codice enti locali CEL approvato con L.R. 2/2018 che riconosce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote e detrazioni;

PRESO ATTO altresì del parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, e copertura finanziaria espresso dalla ragioneria comunale, come previsto dall'art. 185 CEL approvato con L.R. 2/2018;

CON VOTI favorevoli nr 12, contrari nr.0, astenuti nr.0, su nr.12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell'Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile.

2. Di determinare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.

3. Di determinare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap o soggetti a dialisi (che svolgono terapie direttamente a casa propria) produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) relativamente a costo degli svuotamenti fino a un massimo di euro 120 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

4. Di determinare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con L.R. 2/2018 con voti favorevoli n.12 , astenuti n.0 contrari n.0 su n.12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge al fine di garantire l'immediata operatività di quanto previsto in delibera;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento ad Azienda Ambiente s.r.l. quale Ente gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario per l'anno 2020;

7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 allegato 1) del DLgs 02/07/2010 n. 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Delibera n.10/2020

ODG PUNTO 11)

**ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO -
PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART 232 DEL D.LGS. 267/2000 E**

SS.MM.

La resp. Servizi finanziari relaziona sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi

strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

premessi che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015;

premessi che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale;

rilevato che la popolazione residente del Comune di Canal San Bovo ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti;

considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 14.11.2019 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica in riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, come consentito dal comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, prendendo atto che, nel rendiconto 2020, avrebbe allegato una situazione patrimoniale semplificata al 31/12 dell'anno di riferimento con le modalità stabilite da un decreto ministeriale;

visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'[art. 57, comma 2-ter, lett. a\) e b\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#) recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'[allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'[articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#).” ;

considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata;

considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che *“Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del [decreto legislativo n. 118 del 2011](#) modificative del [decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.”*

considerato pertanto che questo ente sulla base delle disposizioni contenute nella precedente formulazione del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, ha esercitato il rinvio della contabilità economico – patrimoniale per il 2019 e il 2020, prendendo atto di allegare una situazione patrimoniale semplificata a partire dal rendiconto 2020;

visto che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2019 sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

visto che, come precisato nel suddetto decreto ministeriale, i comuni a livello nazionale che esercitano la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale allegano per la prima volta, al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale semplificata;

considerato che come previsto dall'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 i comuni trentini applicano il posticipo di un anno ai termini contenuti nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;

ritenuto pertanto di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale a regime, allegando, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati approvati con decreto ministeriale 11 novembre 2019;

visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il decreto ministeriale 11 novembre 2019;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m.

visto il Regolamento di Contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

visto lo Statuto Comunale;

con votazione che dà il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli n. 0 contrari e n.0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.

2. Di prendere atto che l'ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, con separata votazione . 12 voti favorevoli n. 0 contrari e n.0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti vista la necessità di procedere alla puntuale e veloce applicazione della normativa di legge;

4 Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

Delibera n.11/2020

ODG PUNTO 12)

PATTO D'AMICIZIA CON IL COMUNE DI SANTA TERESA - ESPÍRITO SANTO- BRASILE.

Il Sindaco e l'ass. Loss relazionano sul punto.

Ad ottobre 2019, nel decennale del disastro aereo del volo AF447, in cui persero la vita Luigi Zortea, Rino Zandonai, e Giovanni Battista Lenzi, una delegazione di Primiero si è recata in Brasile, nelle terre abitate dai discendenti degli emigranti trentini, per riallacciare e mantenere vivi i rapporti avviati dieci anni fa, fra le comunità trentine e la nostra Comunità.

Il viaggio è stato anche un'occasione importante per avviare nuove relazioni con le comunità dei discendenti trentini. Nello specifico la delegazione di Canal San Bovo ha proseguito il viaggio nello Stato di Espírito Santo. La ragione di questa visita è data dal fatto che il territorio di Santa Teresa in Espírito Santo conta un numero elevatissimo di persone emigrate da Canal San Bovo e principalmente dalla frazione di Caoria.

Santa Teresa è una città brasiliana di 23.600 abitanti, situata al centro dello stato di Espírito Santo, e dista 80 km dalla capitale Vitoria. Sorse nel 1874 a seguito dell'insediamento in quella zona di una decina di famiglie valsuganotte. Il 26 giugno 1875 venne ufficialmente fondata la Colonia di Santa Teresa, la quale può vantarsi di essere la prima colonia e, a seguire, la prima città fondata da immigrati Tiroloesi di lingua italiana in Brasile.

I primi insediamenti "canalini" sono avvenuti nel dicembre dello stesso anno con due famiglie Fontana di Ronco; nella fine dell'800 aumentarono gli arrivi a Santa Teresa e almeno altre 160 persone partite da Canal San Bovo, principalmente dalla frazione di Caoria, raggiunsero quel territorio per sfuggire agli stenti e confidare in una vita migliore. E' interessante riportare il picco dell'anno 1888, dove nel solo mese di aprile lasciarono Caoria ben 48 persone.

Oggi l'economia di Santa Teresa è legata principalmente al turismo e alla coltivazione della vite, del caffè, e delle banane. Sono presenti molti percorsi ciclo e pedo culturali atti alla valorizzazione del territorio, dei ristoranti e delle cantine presenti in gran numero, alcuni dei quali gestiti da oriundi Canalini. Conta alcuni musei a tema culturale e storico, come l'antica casa Lambert dove, all'entrata, è presente una foto di Caoria. Particolarmente attivo è il locale Circolo Trentino fondato ufficialmente nel 1987.

Molti di questi dati, e il mantenimento della storia, sono presenti in libri scritti da discendenti di Canalini alla ricerca delle proprie origini, oltretutto nei contributi dello storico Renzo Maria Grosselli cittadino onorario di Canal San Bovo

Il Sindaco di Santa Teresa, Gilson Antonio de Sales Amaro, il 22 ottobre 2019 ha consegnato al Vicesindaco di Canal San Bovo, Renato Loss, una lettera ufficiale in cui si dichiara che *"il Comune di Santa Teresa ha ricevuto oggi un gruppo italiano con la visita del Vicesindaco di Canal San Bovo Renato Loss. Da Canal San Bovo, nel XIX secolo, emigrarono molte persone verso Santa Teresa, sperando in un futuro migliore. Nell'incontro è stata inserita la possibilità di stringere rapporti tra Santa Teresa e Canal San Bovo. Per questo il Sindaco di Santa Teresa ha presentato al Vicesindaco di Canal San Bovo una lettera d'intenzioni. Questo documento vuole essere un primo passo per stringere un Patto d'amicizia. Per questo motivo si è proceduto a sottoscrivere la lettera, sperando di concludere la realizzazione di questo patto instaurando relazioni più strette con uno dei nostri paesi d'origine in Italia. Ricordandoci delle nostre origini, possiamo costruire un futuro migliore"*

Riconoscendo di essere uniti da comuni origini e dallo stesso desiderio di coltivare una più profonda conoscenza reciproca in campo economico, turistico, storico, culturale e territoriale, si

ritiene di condividere l'invito del Sindaco di Santa Teresa per instaurare ufficialmente tra i Comuni di Santa Teresa ES Brasile, e Canal San Bovo un Patto d'amicizia volto a:

- implementare la conoscenza, l'incontro e la collaborazione tra persone che condividono una storia comune, coinvolgendo con particolare attenzione le nuove generazioni.
- realizzare progetti comuni che possano essere occasione di crescita e sviluppo economico, sociale e culturale per entrambi i territori,
- organizzare momenti di confronto e contatto diretto tra imprese, realtà artigianali, del turismo, dei servizi, del commercio e dell'agricoltura al fine di sviluppare progetti di collaborazione e cogliere le reciproche opportunità derivanti da questo scambio.

Ritenuto opportuno procedere, per i motivi sopra esposti, con la stipula di un Patto di Amicizia tra i due Comuni;

Ritenuto opportuno altresì concordare con l'Amministrazione Comunale di Santa Teresa un programma di attività da svolgere nei prossimi anni;

IL CONSIGLIO COMUNALE;

Udito il Sindaco e gli interventi di cui a verbale;

Visto il codice degli enti locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. n. 2/2018;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'art. 185 del testo unico enti locali rilevato che la presente delibera non comporta impegno di spesa;;

Con votazione favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0, su numero 12 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa, la stipula di patto di amicizia tra il Comune di Canal San Bovo e il Comune di Santa Teresa ES Brasile e di concordare con l'Amministrazione Comunale di Santa Teresa un programma di attività da svolgere nei prossimi anni;

2.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.20170, n. 104;

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Delibera n.12/2020

Il Sindaco comunica che ha avuto notizia di un caso di Corona virus presso la locale Casa di Riposo e che è in contatto con l'autorità sanitaria e le forze dell'ordine.

Il Sindaco conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 19,20 del giorno 09/03/2020

Canal San Bovo 09/03/2020

IL SINDACO

RATTIN ALBERT _____

IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE
SPERANDIO LINO

Allegato odg del Consiglio comunale.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma, 58 CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999

mail: canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it

Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

**PROT. N.1064/2020
03/03/2020**

CANAL SAN BOVO, li

Oggetto: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**Egr. Consigliere/a Comunale
Rispettivi indirizzi e-mail**

INFORMO LA S.V. CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN
SEDUTA ORDINARIA PER LE ORE 18.00 DEL GIORNO LUNEDI' 9 MARZO 2020 PRESSO
LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1.APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

2. RECESSO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.P. N. 13/2019 DALLA CONVENZIONE DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI TRA I COMUNI DI CANAL SAN BOVO, IMER, MEZZANO E SAGRON MIS.

3. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO ALLA NORMATIVA PROVINCIALE L.P. 15/15 ED AL REGOLAMENTO EDILIZIO- URBANISTICO PROVINCIALE..

4. L.P. 4 AGOSTO 2015, ART. 39 COMMA 2 LETTERA E) - ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CON ADEGUAMENTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE ALLA LEGGE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE. ADOZIONE PRELIMINARE.

5. PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL D.U.P.

6. ART. 98 COMMA 2 DELLA L.P. 15/2015 E ART. 48 NORME DI ATTUAZIONE PRG; DEROGA URBANISTICA PER EDIFICIO RURALE "STALLETTA" SU PP.FF. 6541/6 E 6541/1 LOC. ZORTEA C.C. CANAL SAN BOVO I.

7. ART. 98 COMMA 2 DELLA L.P. 15/2015 E ART. 48 NORME DI ATTUAZIONE PRG; VARIANTE - DEROGA URBANISTICA PER EDIFICIO RURALE SU PP.FF. 6514/1 E 6515/1 LOC. ZORTEA C.C. CANAL SAN BOVO I.

8. AUMENTO ORGANICO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CANAL SAN BOVO.

9. SERVIZIO "NIDO D'INFANZIA" SOVRACOMUNALE DI PRIMIERO. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE.

10. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI (TARI) PER L'ANNO 2020.

11. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART 232 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.

12. PATTO D'AMICIZIA CON IL COMUNE DI SANTA TERESA - ESPÍRITO SANTO– BRASILE.

IL SINDACO
RATTIN ALBERT
f.to